

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 94/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 1° dicembre 1998;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1993 al 1997, nonché le annesse relazioni della Giunta esecutiva e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Mario Giaquinto e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi finanziari 1993-1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1993-1997 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Mario Giaquinto

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 4 dicembre 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE
ITALIANO (C.O.N.I.) PER GLI ESERCIZI DAL 1993 AL 1997

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
Compiti istituzionali - Aggiornamento del quadro normativo	»	14
La disciplina dell'amministrazione e della contabilità	»	17
Emolumenti spettanti agli organi	»	22
Considerazioni di carattere generale sulla conduzione gestionale	»	27
Gestione di parte corrente: visione d'insieme	»	34
Entrate correnti nel complesso	»	39
Entrata corrente da vendita di beni e prestazioni di servizi	»	41
Entrata corrente da redditi e proventi patrimoniali	»	43
Spesa corrente nel complesso	»	45
Spesa corrente per trasferimenti	»	47
Oneri per il personale in attività di servizio	»	60
Il conto dei residui	»	64
La situazione patrimoniale	»	75
Il consolidato CONI e Federazioni sportive nazionali	»	81
Sintesi conclusiva	»	102

APPENDICI:

Prospetto n. 1 - Conto economico con evidenziazione delle giuocate Totocalcio e Totogol - Milioni di lire	»	117
--	---	-----

Prospetto n. 2 - Conto economico al netto dei fondi di giro delle giuocate Totocalcio e Totogol con evidenziazione della entrata e spesa del Fondo di previdenza e quiescenza per il perso- nale - Milioni di lire	Pag.	118
Prospetto n. 3 - Situazione patrimoniale dal 1992 al 1997 - Milioni di lire	»	119
Prospetto n. 3-bis - Situazione patrimoniale dal 1992 al 1997 - Attività	»	120
Prospetto n. 3-ter - Situazione patrimoniale dal 1992 al 1997 - Passività	»	121
Allegato n. 4 - Notizie sui concorsi pronostici esercitati dal CONI	»	122

Premessa

La Corte dei conti ha riferito sulla gestione finanziaria del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sino a tutto l'esercizio 1992, con determinazione del 5 luglio 1994¹.

Quel referto, relativo ad un vasto arco temporale ha tra l'altro offerto un sintetico ma esauriente inquadramento storico, strutturale ed istituzionale del Comitato, evidenziandone in particolare le peculiarità che lo caratterizzano nell'ambito dell'ordinamento sportivo internazionale ed, ad un tempo, lo differenziano dalle omologhe istituzioni sia degli stati a cultura liberista che di quelli a cultura interventista.

Dal giorno in cui l'indicato referto è stato licenziato ad oggi non sono intervenute innovazioni tali da mutare natura, collocazione e funzioni del CONI, per cui il referto stesso per la cennata parte generale ed introduttiva, e per gli aspetti istituzionali e funzionali caratterizzanti i rapporti con gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo interno, ha conservato piena attualità.

Per tutto quanto sopra ed anche per ovvie esigenze di economia espositiva, la presente relazione si pone il precipuo intento di aggiornare la precedente, la quale quindi si deve intendere come richiamata anche quando non se ne faccia espressa raccomandazione. In aderenza all'intento ora dichiarato, e per agevolare al massimo l'utilizzazione del lavoro di accertamento ed analisi svolto dalla Corte, la presente esposizione si uniforma in linea di massima allo schema espositivo della precedente, della quale riproduce per quanto possibile la successione e concatenazione degli argomenti.

E' opportuno evidenziare, infine, che il presente referto presenta caratteristiche di stringatezza anche allo scopo di evitare inutili duplicazioni, dal momento che i conti consuntivi prodotti dall'Ente risultano riccamente dotati di allegati informativi ed esplicativi ed accompagnati da una diffusa relazione, nella quale ampio spazio è riservato, oltre che a quelli finanziari, agli aspetti propriamente istituzionali e funzionali. Anche detti documenti, qui uniti come di rito, si devono pertanto ritenere implicitamente richiamati.

¹ Camera dei Deputati — XII Legislatura — Doc. XV n. 14 — CONI.

Compiti istituzionali — Aggiornamento del quadro normativo

Nell'ordinamento giuridico italiano come nell'ordinamento sportivo internazionale non sono intervenute innovazioni tali da modificare le attribuzioni del CONI e le finalità che ne circoscrivono l'azione. I compiti istituzionali dell'Ente restano pertanto quelli desumibili dalla legge costitutiva del 1942 e dalle successive modificazioni². Le cennate finalità fissate dall'ordinamento interno, peraltro, devono essere perseguite "in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.)", come precisato dal regolamento attuativo del 1986³.

Per quanto concerne l'aggiornamento del quadro normativo, si deve rilevare che, nel mentre le linee generali sono restaste sostanzialmente immutate, la disciplina regolamentare si è invece notevolmente e significativamente arricchita, in quanto il CONI ha iniziato a fare uso dell'ampia facoltà derogatoria conferitagli, sin dal 1992⁴, per le materie del funzionamento ed organizzazione, dell'ordinamento dei servizi, dell'organico, dell'amministrazione e contabilità.

Al riguardo è da segnalare, anzitutto, il **regolamento organico**, deliberato in data 27 febbraio 1997 e successivamente (27 novembre 1997) modificato in aderenza alle osservazioni formulate nelle sedi del controllo dell'Autorità governativa di vigilanza e del controllo della Corte dei conti. Il testo definitivo ha poi formato oggetto di esame collegiale da parte della Corte stessa, con specifico riferimento alla presenza di norme contenenti la previsione di eccezionali coperture di posti mediante procedimento diverso da quello del pubblico concorso. In particolare, è stato esaminato il profilo del rispetto o meno dei limiti posti dalla Carta costituzionale nella materia, laddove essa prevede che le deroghe al principio dell'accesso per concorso ai pubblici impieghi siano riservate alla legge. Al riguardo è stato ritenuto che l'eccezione di legge nel caso di specie sussista a monte, vale a dire nella norma primaria che ha attribuito al CONI l'ampia e libera potestà regolamentare di cui si è detto. Con la precisazione, tuttavia, che i casi di assunzione mediante procedura diversa dal pubblico concorso, legittimamente prevedibili nella specifica sede regolamentare, sono soltanto quelli connotati di eccezionalità, ben circoscritta in quanto fondata su una sostanziale specialità⁵.

Per evidente connessione sono da ricordare subito altri due provvedimenti, adottati al fine della determinazione della nuova **dotazione organica** (30 aprile 1997) e della approvazione del nuovo **ordinamento dei servizi e delle strutture del CONI e delle Federazioni** (12 marzo 1998).

- In materia di personale torna utile ricordare anche le seguenti fonti:

² Legge 16 febbraio 1942 n. 426 — D.L.C.P.S. 11 maggio 1947 n. 362.

³ DPR. 28 marzo 1986 n. 157.

⁴ Legge 31 gennaio 1992 n. 138.

⁵ Sezione del controllo sugli enti, determinazione n. 36 del 18 luglio 1997.

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del CONI, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per gli aspetti economici (concordato in data 12 giugno 1996);

- **contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale e per i professionisti dipendenti del CONI**, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per gli aspetti economici (concordato in data 24 febbraio 1997);
- **accordo sindacale**, sottoscritto in data 16 dicembre 1997, per la definizione dei **compensi incentivanti** dell'anno 1997, l'istituzione dell'indennità sostitutiva di **mensa**, la fissazione delle modalità per l'effettuazione del **lavoro straordinario e dei turni**, la determinazione delle misure dell'acconto della per la qualifica unica di dirigente (in applicazione degli artt. 40 e 41 del c.c.n.l. succitato).

Per importanza spicca altresì il **regolamento di amministrazione e contabilità** (27 febbraio 1997), che ha sottratto il CONI alla disciplina generale, e del quale si tratterà ampiamente più avanti.

Altre fonti, di specifico interesse del CONI, tra le altre, intervenute nell'ultimo quinquennio, si segnalano, se non sempre per la loro rilevanza gestionale, almeno perché testimoniano dell'intesa attività di produzione normativa secondaria svolta dal CONI stesso al fine di arricchire l'ordinamento sportivo interno curandone, peraltro, la sintonia con quello internazionale:

- **nuovi principi informatori degli statuti federali**, fissati dal Consiglio nazionale nella seduta del 27 luglio 1994;
- **regolamento di amministrazione e contabilità delle F.S.N.** deliberato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 138/92, dal Consiglio nazionale del CONI nelle sedute già menzionate del giugno '96 e del febbraio '97;
- **regolamento dell'organizzazione territoriale del CONI**, deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 28 febbraio 1996;
- **regolamento degli organi di disciplina e di giustizia della organizzazione territoriale del CONI**, deliberato come sopra;
- **regolamento della Consulta nazionale della Organizzazione territoria-**

- le, deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 28 ottobre 1994;
- regolamento per l'assegnazione dei contributi e premi CONI alle **società sportive**, deliberato dalla Giunta esecutiva nella seduta del 14 dicembre 1995;
 - nuova disciplina concernente le modalità di concessione dei contributi CONI agli **enti di promozione sportiva**, fissata dal Consiglio nazionale nelle sedute del Consiglio nazionale del 31 ottobre 1995, del 3 settembre 1996 e del 17 luglio 1997;
 - regolamentazione in materia di riconoscimento delle "**associazioni benemerite**" e di concessione di contributi alle stesse, di cui alle deliberazioni del Consiglio nazionale del 31 ottobre 1995 e del 19 dicembre 1996;
 - regolamentazione relativa alle "**discipline associate**", con particolare riguardo alla materia dei controlli amministrativi ed ai criteri per l'erogazione dei contributi annuali, di cui alle deliberazioni del Consiglio nazionale del 4 maggio 1995, del 28 febbraio 1996 e del 28 gennaio 1998;
 - normativa in materia di attività **antidoping**, di cui alle deliberazioni del Consiglio nazionale del 28 febbraio e 30 aprile 1997.